

20 Novembre 2010 – CONVEGNO

LA MALATTIA DI PARKINSON

Stato dell'arte e modalità assistenziali

TRE FORME DI TUTELA principali:

1. La tutela assistenziale
2. La tutela provvidenziale
3. La tutela legale.

1 LA TUTELA ASSISTENZIALE

è considerata a livello Nazionale una buona forma di tutela in favore alle persone in stato di bisogno.

E erogata dallo Stato Italiano:

Consiste in una nutrita serie di interventi di carattere economici – assistenziale in favore della persona in stato di bisogno ma anche alla sua famiglia.

Procedura:

Fino al 31/12/2009 questa domanda veniva presentata all'ASL di residenza, in seguito la commissione medica dell'asl fissava la data per la visita. In fine veniva spedito il verbale d'invalidità dove risultava l'esito.

A decorrere dall'1.1.2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS **esclusivamente per via telematica**.

1. Il cittadino si reca dal medico certificatore. La "certificazione medica" può essere compilata dal medico solo on line, sul sito internet dell'istituto www.inps.it. Il medico, dopo l'invio telematico del certificato, consegna al cittadino la stampa firmata, che dovrà essere esibita all'atto della visita, e la ricevuta di trasmissione con il numero di certificato.
2. Il cittadino, in possesso del PIN, compila la "domanda" esclusivamente on line collegandosi sul sito internet dell'INPS www.inps.it e abbina il numero di certificato indicato sulla ricevuta di trasmissione rilasciata dal medico certificatore entro il termine massimo di trenta giorni.
3. La domanda e il certificato abbinato sono trasmessi all'INPS telematicamente. L'avvenuta ricezione della domanda è attestata dalla ricevuta rilasciata dalla stessa procedura. L'Inps trasmette telematicamente la domanda alla ASL.

La domanda può essere presentata anche tramite i Patronati, le Associazioni di categoria o gli altri soggetti abilitati. Mi sento di consigliarlo in quanto l'affidarsi al patronato ad a Associazioni di Categoria aiuta a non incorrere in errori di trasmissione.

Verrà effettuata dalla commissione medica dell'ASL una visita in seguito alla quale verrà inoltrato al domicilio copia dell'esito " si chiama Verbale" questo enuncerà l'esito attraverso una forma di percentuale di gravità.

In base alla percentuale la persona avrà diritto ad una serie di benefici o agevolazioni.

- Protesi ed ausili + 34%
- Collocamento lavoro + 46%
- Contrassegno arancione + 67%
- Tessera mezzi pubblici 67%
- Invalidità civile 100%
- Invalidità civile 100% con accompagnamento = con impossibilità di rimanere soli perché necessitano di assistenza continua

1. Benefici economici:

- **indennità di accompagnamento;**

L'indennità di accompagnamento è una misura assistenziale rivolta a tutti i cittadini senza riferimento alla capacità lavorativa, **prescinde dall'età, dal reddito e dal patrimonio del beneficiario o del suo nucleo familiare**. Ne sono esclusi coloro che usufruiscono di ricovero gratuito in Istituto. **Viene concessa a tutte le persone che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore** o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, **abbisognano di un'assistenza continua"** (invalidità del 100%).

La legislazione contempla il diritto di indennità di accompagnamento per tutte le malattie che, come il Parkinson, comportano impedimenti all'apparato motorio.

2. Esenzione dal pagamento dei ticket sanitari:

Ticket sui farmaci;

Il ticket è definito come una forma di compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria dello Stato, per prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale stesso o da centri privati convenzionati.

L'esenzione dal pagamento del ticket (parziale o completa) può essere concessa:

- per invalidità, per patologia,
- per maternità, per età e/o reddito;

le condizioni nelle quali può rientrare il malato di Malattia di Parkinson, ovvero:

- **esenzione per invalidità civile;**
- **esenzione per presenza di patologia cronica e invalidante (in vigore dal 2004).**

Il diritto all'esenzione è subordinato al rilascio di un attestato da parte dell'ASL di residenza. Per ottenerlo occorre farne richiesta esibendo documenti diversi, a seconda dei casi:

- per invalidità civile serve copia del verbale di invalidità rilasciato dalla Commissione ed eventuale documentazione clinica;
- per patologia cronica e invalidante sono necessari certificato specialistico, cartella clinica e/o lettera di dimissione rilasciati da specialisti di struttura pubblica o riconosciuta.

Tutte le certificazioni presentate dovranno riportare la diagnosi. L'ASL rilascerà un tesserino con un numero, detto appunto **numero d'esenzione**, che i medici apporranno sulle prescrizioni.

ticket sulle prestazioni diagnostiche strumentali e specialistiche ambulatoriali.

Sono esenti gli invalidi civili al 100% con o senza accompagnamento e i soggetti affetti da una patologia cronica e invalidante. Nei Decreti Ministeriali che regolamentano l'esenzione per patologia cronica e invalidante sono riportati gli esami diagnostici e le prestazioni ambulatoriali che sono ritenuti correlati con le patologie contemplate, e, pertanto, passibili di esenzione.

3 Fornitura di protesi, presidi, ausili.

Protesi, presidi e ausili sono tutti i prodotti e dispositivi che si rendono utili al soggetto invalido o handicappato in relazione alla specifica minorazione o menomazione riconosciuta.

Essi comprendono dal materiale monouso (ad esempio **pannoloni, traverse, cateteri...**) ai **materassi antidecubito, protesi (ortopediche, acustiche...), carrozzelle, sollevatori**, apparecchi di adattamento dell'ambiente (**servoscala...**). Per il loro acquisto esiste la possibilità di detrarre in sede di denuncia dei redditi una parte delle spese sostenute e l'applicazione di aliquota IVA agevolata.

Quali sono le tappe da seguire per l'erogazione a carico del SSN?

Il procedimento prevede obbligatoriamente quattro tappe:

- **prescrizione:** da parte di un medico specialista del SSN o convenzionato competente per la tipologia di menomazione o disabilità per cui il prodotto è prescritto, completa dei codici ISO identificativi e accompagnata da un programma riabilitativo di utilizzo del dispositivo;
- **Autorizzazione:** rilasciata dall'ASL di residenza dell'assistito (alla quale spetta la verifica del rispetto dei criteri di conformità della prescrizione);
- **fornitura:** da parte delle aziende fornitrici autorizzate, tenute a rispettare i tempi di consegna specificatamente previsti dal regolamento, con rilascio di fattura o ricevuta;
- **collaudo (esclusi i prodotti di consumo monouso):** eseguito dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa, verificando la corrispondenza fra quanto prescritto e quanto fornito.

Come rinnovare la fornitura di dispositivi e ausili

I presidi ottenuti sono **rinnovabili a scadenze prestabilite**, riportate dallo stesso nomenclatore-tariffario. Il rinnovo del presidio può essere disposto se è trascorso il tempo minimo di durata stabilito dal tariffario e se il dispositivo non è più idoneo o convenientemente riparabile. Il rinnovo può essere inoltre richiesto nel caso in cui si presentino **nuove necessità terapeutiche, riabilitative** o di modifica dello stato psicofisico dell'invalido, risultanti da una dettagliata relazione del medico specialista

dell'ASL. In caso di **smarrimento** o di **rottura** accidentale del presidio si potrà richiedere un'ulteriore fornitura anche prima della scadenza dei tempi previsti (ma, comunque, una sola volta).

4. Agevolazioni sui trasporti:

Numerose sono le agevolazioni nell'ambito dei trasporti a favore dell'assistito invalido civile o handicappato, **sia sui mezzi pubblici sia** lper quanto riguarda l'acquisto, il mantenimento e/o l'adeguamento di **veicoli privati**.

• Mezzi di locomozione privati

Sono contemplate: detraibilità ai fini IRPEF delle spese di acquisto-riparazione e agevolazioni IVA (con alcune restrizioni specifiche riguardo il costo della vettura, la cilindrata e l'acquisto di un solo mezzo nel corso di un quadriennio), esenzione dal pagamento del bollo ed esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Agevolazioni simili sono previste **anche per i familiari** che hanno sostenuto le spese nell'interesse degli assistiti, a condizione che questi ultimi risultino a loro carico ai fini fiscali.

Nota bene! Per la pratica di esenzione del bollo auto ci si può rivolgere presso gli uffici provinciali e tutte le delegazioni dell'ACI.

• **Trasporto pubblico**

È prevista la concessione di tessere che consentono di viaggiare sui mezzi pubblici locali in modo totalmente o parzialmente gratuito (a seconda delle diverse regioni).

• **Parcheggi per i disabili**

La legge prevede delle agevolazioni in materia di parcheggi riservati alle persone con riduzione delle capacità di movimento. È possibile ottenere il **contrassegno "invalidi"**, che permette di parcheggiare negli spazi riservati, come specificato nell'art. 381 DPR 495/92. Naturalmente è sempre necessaria prima una visita medica che attesti l'invalidità. Chi è munito di contrassegno non è tenuto all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo di sosta, se lascia la vettura nei parcheggi a tempo determinato (art 188 D.Lgs 285/92); in casi di particolari condizioni di disabilità, il Sindaco della città può anche assegnare gratuitamente un adeguato spazio di sosta individuato da un'apposita segnaletica che indichi gli estremi del contrassegno "invalidi" del soggetto.

- facilitazioni fiscali e contributive per i veicoli privati;
- agevolazioni per parcheggi riservati ai disabili.

5. Agevolazioni lavorative:

iscrizione alle liste speciali per il collocamento (non sarà illustrata in questa pubblicazione poiché limitata all'età lavorativa e cioè sino al compimento del 59° anno di età per le donne e del 64° anno di età per gli uomini).

Con Legge 104/92 riconoscimento dello stato di handicap

La richiesta del riconoscimento dello stato di handicap comporta le medesime tappe burocratiche della richiesta di riconoscimento dell'invalidità civile è possibile avere

6. Benefici per i familiari:

I permessi dal lavoro retribuiti: normativa e come usufruirne

Dal 1992 la legge italiana ha disposto che il lavoratore dipendente che sia **coniuge o parente o affine entro il terzo grado** (cognato, suocero, etc.), convivente di persona handicappata grave, possa usufruire di **3 giorni mensili di permesso retribuito dal lavoro**, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno. Dal 2000 tale possibilità è estesa anche a familiari non necessariamente conviventi, purché assistano il proprio parente con continuità e in via esclusiva. I

permessi sono giornalieri, fruibili a scelta in maniera continuativa o frazionata (anche in ore) e non cumulabili da un mese all'altro. Sono retribuiti per intero a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale competente e vengono calcolati ai fini dell'anzianità di servizio, ma non per le ferie e la tredicesima.

Per poterne usufruire:

il requisito indispensabile è che il proprio familiare assistito abbia ottenuto, **oltre all'invalidità civile, anche il riconoscimento di handicap grave** (vedi il paragrafo dedicato): occorre presentare **domanda all'INPS o ad altro ente previdenziale** competente, utilizzando il modulo specifico, nel quale debbono essere indicati i periodi prescelti per la fruizione dei permessi che eventualmente possono essere modificati con una successiva domanda. Una copia del modello compilato va consegnata al **datore di lavoro**. Alla domanda si allegano l'attestazione dello stato di handicap grave e una dichiarazione nella quale sia esplicitato che il paziente non è ricoverato a tempo pieno. Nello stesso articolo della legge del 1992 si prevede il diritto per i familiari, compatibilmente con l'organizzazione del datore di lavoro, a **scegliere la sede più vicina al proprio domicilio** ed a non essere trasferiti in altra sede senza il proprio consenso.

Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Contributi economici vengono concessi per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche in ambienti frequentati da persone invalide, con priorità per i soggetti con invalidità civile del 100% e difficoltà di deambulazione. Le percentuali dell'intera spesa sostenuta, che sono ammesse a contributo, e di conseguenza l'entità della somma corrisposta, vengono aggiornate periodicamente.

Da ricordare. Per poter ottenere questi contributi occorre presentare una domanda presso il Comune di residenza entro il 1 marzo di ogni anno.

Nel caso in cui il portatore di handicap risieda in un **condominio**, le innovazioni per ottenere la rimozione delle barriere architettoniche nelle aree comuni devono essere sottoposte ad approvazione

dei condomini. **Se l'assemblea approva gli interventi**, le spese dei lavori vengono suddivise tra i condomini come da regolamento. Altrimenti, **se il condominio rifiuta** di considerare la richiesta del disabile, questi può installare, ma a sue spese, servoscala o strutture facilmente rimovibili. Può anche modificare l'ampiezza della porta l'accesso per rendere più agevole l'ingresso agli edifici, garage ed ascensori. Se le innovazioni devono eseguirsi all'interno dell'alloggio abitato dal disabile a titolo di inquilino, le innovazioni sono possibili previo autorizzazione del proprietario e le spese sono a carico dell'inquilino.

Deducibilità fiscale delle spese sostenute per l'assistenza

La normativa nazionale vigente in materia di imposte dirette prevede la possibilità di **dedurre le spese sostenute per l'assistenza medica generica e l'assistenza specifica di persone handicappate gravi**, se l'assistito è a carico del dichiarante. Sono incluse quindi le spese dei ticket sanitari, quelle per la fornitura di presidi e ausili e anche le spese per l'assistenza nei servizi semiresidenziali e residenziali e, nei limiti delle indicazioni ministeriali, per l'assistenza a domicilio. Le modalità di deducibilità variano e sono indicate annualmente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli ministeriali (730, Unico...).

Da ricordare. Se un proprio familiare frequenta **un centro diurno** o è ospitato in **una struttura residenziale**, è opportuno richiedere all'ente gestore di tali centri, in anticipo rispetto ai termini per la presentazione dei modelli ministeriali, il rilascio di certificazione delle spese sostenute per assistenza medica generica e specifica nell'anno precedente.

Fra le infermità riconosciute per l'ottenimento dell'invalidità civile è contemplata anche la Sindrome Extrapiramidale Parkinsoniana, alla quale si applicano le percentuali sopra descritte a seconda della gravità della malattia.

2 TUTELA PREVIDENZIALE

- **pensione di invalidità,**

è una misura provvidenziale diretta a fornire al lavoratore già assicurato presso il sistema di provvidenze sociali un reddito sostitutivo di quello di lavoro, presso la sua assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

È erogata da enti previdenziali in favore di lavoratori iscritti in forme di previdenza obbligatoria (INPS o altro) che abbiano maturato sufficienti requisiti contributivi.

Questa procedura non interferisce in alcun modo con quella detta precedentemente per il riconoscimento dell'invalidità civile.

È necessario che il richiedente sia:

- in età lavorativa sia ai dipendenti che lavoratori autonomi
- che versino nella condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
- abbia versato almeno cinque anni di contributo, di cui tre nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata direttamente all'INPS. Tramite modulo

3 TUTELA LEGALE:

Come abbiamo sentito nella giornata d'oggi il morbo di Parkinson è una malattia neurologica degenerativa ed altamente invalidante. Ritengo pertanto importante parlare di una figura che non è ancora molto conosciuta nonostante sia una figura presente dal 2004: la figura dell'amministratore di sostegno.

Con la legge 6 del 2004 riconosce alle persone fragili e o disabili misure di protezione flessibili, coerenti alle diversità e variabili della persona, offrendo momenti di protezione e assicurando in quieto modo i diritti di cittadinanza a ciascuna persona giuridicamente rappresentata, la partecipazione ed il protagonismo nel proprio ambiente di vita e nella sfera civile, insieme a pari dignità e opportunità di scelta.

Con l'introduzione dell'istituto dell'Amministrazione di sostegno sono state avviate numerose azioni da parte della Pubblica amministrazione e dei Governi locali nell'ambito delle politiche di welfare della persona e di comunità, istituzioni territoriali (in particolare i Comuni) e socio-sanitarie (ASL, ecc.), Organizzazioni del Terzo settore, e famiglie, volte a sviluppare il tema della protezione giuridica e le competenze del tessuto sociale e istituzionale.

E' una figura istituita con la legge del 9 gennaio 2004 a tutela di quelle persone che, per effetto di un infermità o di una menomazione fisica o psichica , si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi.

- **CHI E'?**

L'amministratore di sostegno è un "tutore" che viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito. Infatti può essere nominato amministratore di sostegno legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre la madre, i fratelli i figli e comunque il parente entro in quarto grado.

- **CHE COSA FA?**

L'ufficio di amministratore di sostegno non prevede l'annullamento della capacità giuridica del beneficiario a compiere validamente atti giuridici, ma si prende cura della sua persona e del suo patrimonio (differenziandosi così dall'interdizione).

I poteri dell'amministratore di sostegno vengono annotati a margine dell'ufficio dei registri di stato civile, al fine di poter eseguire da parte di terzi un controllo del suo operato.

Dura circa 10 anni, ma può essere rinnovato, a meno che non si tratti di una persona parente, in questo caso dura per sempre, salvo la rinuncia o la richiesta della revoca dello stesso.

Come istruire una pratica di ricorso all'amministratore di sostegno

- **Reperimento materiale cartaceo:**
 - Relazione sanitaria dettagliata / in trasportabilità (noi)
 - Relazione sociale (io)
 - Copia documenti ospite e di tutti i familiari di riferimento
 - Dichiarazione di degenza presso RSA San Pietro (noi)
 - Estratti conto bancari ultimi 6 mesi
 - 730 / 740 o modello unico dell'anno precedente
 - Documenti autenticati (in anagrafe)
 - Certificato storico di famiglia
 - Certificato di residenza
 - Certificato di nascita

- **Istruzione della pratica** (almeno 6 pagine in triplice copia)
 - Dichiarazione di responsabilità al vero
 - Relazionare i fatti
 - Motivazione di richiesta
 - Allegati
- **Consegna in cancelleria del Tribunale di riferimento**
 - Pagamento di 8.00 euro marche da bollo
- **Verifica in cancelleria entro 15 giorni per udienza**
- **Dopo comunicazione di udienza**
 - Lettera a tutti i familiari tramite raccomandata con ricevuta di ritorno per la convocazione in tribunale
 - Reperimento presenze
 - Organizzare trasporto ospite (nei casi dove possibile)
- **Presentazione in udienza con i familiari per discussione pratica istruita.**
- **Inviare a tutti i familiari copia della sentenza.**

Conclusione

Grazie per l'attenzione.